


REPUBBLICA ITALIANA




Regione Siciliana
Assessorato
del Territorio e dell'Ambiente
L'ASSESSORE

Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Tel. 091 7077870 - fax 091 6891086
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it



Prot. n. 7780/GAB/12 del 16 NOV. 2016

OGGETTO D.A. n. 228 del 27 maggio 2016 art. 8, comma 5, lett. b). Coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni di competenza regionale.



AL SIG. DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

AL SIG. DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Con nota prot. n. 72217/DRA del 4.11.2016 e n. 18134/DRU del 22.09.2016, entrambi i dipartimenti di questo Assessorato hanno richiesto un'interpretazione in ordine al comma 5, lett. b), dell'art. 8 del D.A. n. 228 del 27 maggio 2016 che così recita: la Segreteria "riceve dal Nucleo di Coordinamento i pareri deliberati dalla Commissione. Esamina i pareri resi dalla Commissione ed, entro giorni 15 dal ricevimento, formula eventuale richiesta di riesame motivato ovvero cura la trasmissione all'Assessore, dei pareri motivati approvati dalla Commissione, previa sottoscrizione da parte dei Commissari e del Presidente e predispone i relativi atti di approvazione, nonché schema di provvedimento".

Aderendo alla superiore richiesta si chiarisce quanto segue.

Preliminarmente, per chiarezza espositiva occorre richiamare la direttiva prot. n. 5056 del 25 luglio 2016 nella parte che pone in evidenza le tre fasi in cui il procedimento di rilascio delle autorizzazioni ambientali risulta distinto e, precisamente:

- fase iniziale del procedimento autorizzatorio: istruttoria amministrativa avviata dal Responsabile del procedimento presso la Segreteria del Dipartimento competente *ratione materiae*;

- fase intermedia del procedimento: una volta definiti gli adempimenti amministrativi di cui alla precedente fase (cfr art. 2 del regolamento lettera a), esame delle risultanze dei predetti controlli amministrativi da parte della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali per l'espressione del parere tecnico;

- fase finale del procedimento autorizzatorio: predisposizione del provvedimento finale curato dal Responsabile del procedimento presso la Segreteria del competente Dipartimento, *ratione materiae*.

La superiore sequenza procedimentale non incide sull'unicità del procedimento, cioè in applicazione della legge n. n. 241/90, ne distingue le fasi amministrative (iniziale e finale) ascritte al

Dipartimento da quella tecnico-scientifico attribuita alla Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni di competenza regionale.

Pertanto, è in capo al Dipartimento, *ratione materiae*, la gestione unitaria del procedimento con l'obbligo di individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento ed è a quest'ultimo che è attribuito il compito di avviare e di condurre a conclusione l'istruttoria, gestendo le connessioni tra le distinte fasi ed, in ultimo, sottoponendo lo schema di provvedimento all'Assessore, ai fini della sua emanazione.

Il Responsabile del procedimento è, infatti, il titolare di una molteplicità di compiti che tendono a valorizzare il coordinamento e l'esecuzione procedimentale, ma soprattutto a ricondurre a unicità il concetto diversificato di responsabilità connesso alle diverse fasi del procedimento.

Da quanto precede consegue che:

- l'esame da parte del dipartimento, *ratione materiae*, va inteso solo come momento istruttorio di presa d'atto del parere reso dalla Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni di competenza regionale, propedeutico alla conclusione del procedimento. Considerata la non sovrapposibilità delle fasi amministrative a quella tecnico - scientifico, in alcun modo compete al dipartimento entrare nel merito della valutazione tecnico discrezionale espressa dalla Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni di competenza regionale, così come quest'ultima non è legittimata a compiere istruttorie amministrative ascritte al primo. Pertanto, il riferimento alla richiesta motivata di riesame deve intendersi limitata ad eventuali ipotesi di macroscopiche difformità del parere alle risultanze dell'istruttoria amministrativa strettamente intesa (es. si presuppone l'esistenza di un atto che non risulta allegato) ovvero esclusivamente ad elementi estrinseci e formali;
- gli schemi dei provvedimenti sottoposti dal dipartimento, *ratione materiae*, devono recare la firma anche del Dirigente generale, attesa la particolare natura e complessità degli atti in riferimento.

Tanto si doveva.

L'ASSESSORE
Maurizio GROCE

